

PATTO DI COLLABORAZIONE

CURA E ANIMAZIONE DELL'AREA VERDE INTERNA IN VIA CAMPANA 32

"Giardino Eva Mameli Calvino" ex Giardino Campana

PREMESSO CHE:

1. l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
2. l'articolo 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni quella di "riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, i beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali";
3. la Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01609/070 del 2 dicembre 2019 ha approvato il Regolamento n. 391, per il governo dei beni comuni urbani nella Città di Torino. (di seguito: Regolamento);
4. in data 17/02/2023, con e-mail acquisita dalla Circostrizione 8 con protocollo n. 468, conservata agli atti, i soggetti civici co-firmatari del patto "Giardino Eva Mameli Calvino" ex Giardino Campana scaduto in data 02/10/2022, hanno manifestato l'intenzione di rinnovare il patto;
5. il Dirigente responsabile, competente per materia, Luca Ghiringhelli, ha valutato positivamente il rinnovo del patto in essere.

Tutto ciò premesso e accettato.

TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona di Luca Ghiringhelli, Dirigente di Servizio Circostrizione 8, nato [REDACTED] il quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto dal Consiglio Circostrizionale con deliberazione n. mecc. _____ del _____ (in seguito: Città);

E

Associazione Donne per la difesa della società civile, con sede a Torino in Via Morgari 14, C.F. 97696210018, nella persona di Daniela Lenzi nata a [REDACTED] la quale interviene non in proprio, ma quale delegata della Legale Rappresentante del suddetto Ente;

MAIS ONG - Movimento per l'Autosviluppo, l'Interscambio e la Solidarietà con sede a Torino in via Quittengo 41, C.F. 97538280013, nella persona di Elena Orso Giacone nata a [REDACTED], la quale interviene non in proprio, ma quale delegata del Legale Rappresentante del suddetto Ente;

Associazione Ortika OdV ETS con sede a Torino Via Quittengo 41, C.F. 97745930012 nella persona di Alice Meletti [REDACTED], la quale interviene non in proprio, ma quale delegata della Legale Rappresentante del suddetto Ente;

Associazione El Caleuche con sede a Torino in Via Canova 13, C.F. 97717010017 nella persona di Sofía Paz Traslaviña Figueroa [REDACTED], la quale interviene non in proprio, ma quale delegata della Legale Rappresentante del suddetto Ente;

Associazione Almateatro con sede a Torino in Via Belfiore 42, C.F. 97728550019 nella persona di Gabriella Bordin [REDACTED], la quale interviene non in proprio, ma come Legale Rappresentante del suddetto Ente;

Fondazione Cantabile ETS con sede a Torino in Via Campana 7, C.F. 09392690013 nella persona di Cristina Meini [REDACTED], la quale interviene non in proprio, ma come Legale Rappresentante del suddetto Ente;

Adriana Delfino, [REDACTED], quale interviene in proprio;

Erika Agnello, [REDACTED], la quale interviene in proprio;

Federica Testa, [REDACTED], la quale interviene in proprio;

Liliana Rey Varela, [REDACTED], la quale interviene in proprio;

Maryanne Ojienda, [REDACTED], la quale interviene in proprio;

Maria Luisa Demagistris, [REDACTED], la quale interviene in proprio;

Marisa Caboni, [REDACTED], la quale interviene in proprio;

(di seguito: Soggetti civici).

di seguito congiuntamente definiti come "le Parti",

Art. 1

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Il Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto la cura e la gestione condivisa del Giardino Eva Mameli Calvino, giardino della sede dell'ex Circostrizione 8, di via Federico Campana 32.
2. Le premesse formano parte integrante del Patto.
3. Gli obiettivi del Patto sono:
 - stimolare la partecipazione attiva dei cittadini, alla cura di uno spazio pubblico condiviso;
 - promuovere la cura collettiva del verde esistente e generare affezione per lo spazio e l'agire collettivo attraverso la messa in opera di coltivazioni in grandi vasi;
 - promuovere il dialogo intergenerazionale e interculturale e l'inclusione sociale;
 - promuovere lo sviluppo sostenibile e la sostenibilità ambientale.
4. Le categorie di beni e le relative attività di cura e gestione, con riferimento all'articolo 13, comma 1 del Regolamento, sono:

Piccole aree verdi (giardini, aree pubbliche o assoggettate ad uso pubblico), per le attività di:

 - cura del verde (manutenzioni ordinarie);
 - irrigazione, bagnamento, concimazione;
 - attività di orto e giardinaggio;
 - animazione sociale;
 - attività didattiche e formative.

Art. 2

RUOLI E IMPEGNI DELLE PARTI

1. Le Parti, per la realizzazione del Patto, si ispirano ai principi generali di cui all'articolo 3 del Regolamento: fiducia e buona fede, pubblicità e trasparenza, inclusione e accesso, pari opportunità, sostenibilità e rigenerazione ecologica, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, territorialità, non surrogazione, formazione, consapevolezza.
2. I Soggetti civici si impegnano a realizzare le seguenti azioni:
 - realizzare attività culturali e conviviali in giardino (letture, spettacoli teatrali, mostre, concerti, presentazioni, corsi, laboratori, ecc.) - Donne per la difesa della società civile, Cantabile, Almateatro, El Caleuche, MAIS e Ortika, Marisa Caboni, Maria Luisa Demagistris;

- realizzare laboratori di orticoltura didattica e agricoltura sociale per bambini/e, ragazzi/e e adulti, anche con il coinvolgimento di soggetti deboli o svantaggiati residenti, nella zona (identificabili tramite la collaborazione con i servizi sociali territoriali) - MAIS e Ortika;
- organizzare iniziative per la promozione dell'economia circolare e dell'adozione di stili di vita consapevoli e sostenibili (es. swap party, scambio di semi, ecc.) - MAIS e Ortika;
- mantenere in ordine gli orti in cassone, le aree coltivate comuni, i vasi e le fioriere - MAIS, Ortika, Adriana Delfino, Federica Testa, Erika Agnello, Liliana Rey Varela, Maryanne Ojienda;
- monitorare e segnalare eventuali danneggiamenti, atti di vandalismo, criticità e usi impropri dell'area (tutti i proponenti);
- collaborare con altre associazioni e cittadini/e, nell'ottica di migliorare ulteriormente l'utilizzo dell'area a beneficio della collettività (tutti i proponenti).

3. La Città si impegna a realizzare le seguenti azioni:

- Fornitura di beni strumentali e di consumo in comodato d'uso gratuito dalla Fondazione Cascina Roccafranca;
- Affiancamento di dipendenti comunali e altro personale: accompagnamento da parte del personale degli uffici comunali e circoscrizionali e delle case del quartiere;
- Esenzioni e agevolazioni: esclusione dall'applicazione del canone ai sensi dell'art. 12 comma 2, lettera c) del nuovo Regolamento 395 che sostituisce il n. 257, per le attività svolte nell'ambito del Patto, che richiedono l'occupazione di suolo pubblico, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dalla Città di Torino per le attività di pubblico interesse;
- Attività di comunicazione e informazione.

4. I Soggetti civici possono svolgere azioni di autofinanziamento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento.

5. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto.

Art. 3

RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. I Soggetti civici sono responsabili delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si sono impegnati a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, commi 2 e 4.
2. La Città è responsabile delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si è impegnata a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, comma 5.
3. Nell'esercizio delle azioni descritte all'art. 2 la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei Soggetti civici. I Soggetti civici operano senza alcun rapporto di dipendenza dalla Città. Le Parti sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle azioni descritte all'art. 2.
4. Al Patto è allegato il documento previsto dall'art. 27, comma 4, del Regolamento, contenente:
 - descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
 - individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Soggetti civici;
 - misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto.
5. I Proponenti individuano nella persona di Anna Iannello la referente per le Donne per la difesa della società civile, Elena Orso Giacone la referente per MAIS, Alice Meletti la referente per Ortika Odv, Gabriella Bordin la referente per Almateatro, Carolina Milena Lara la referente per El Caleuche e Cristina Meini la referente per Cantabile, cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività", allegato al presente Patto. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Proponenti si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.
6. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i Soggetti civici che stipulano il Patto. Le formazioni sociali stabilmente organizzate che stipulano il Patto si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e.
7. Come previsto dall'articolo 27 comma 6 del Regolamento, la Città, come forma di sostegno, potrà rendere disponibili dispositivi di protezione individuale e fornire documenti informativi anche relativi alle disposizioni di cui al Titolo III del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 4

INTERVENTI E OPERE SUL BENE

1. La realizzazione di interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione è disciplinata dall'art 9, commi 3 e 4 del Regolamento.
2. Nel corso della collaborazione, l'eventuale realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le Parti.
3. Le Parti stabiliscono, al momento dell'accordo sulla loro realizzazione, anche le modalità di rimozione o mantenimento, alla conclusione del Patto.
4. Le acquisizioni di opere e interventi da parte della Città sono sempre a titolo gratuito.

Art. 5

PUBBLICITA' DEL PATTO

1. Tutta la documentazione relativa al Patto è pubblicata sul sito www.comune.torino.it/benicomuni al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati proposte e osservazioni, secondo quanto previsto e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 4, del Regolamento.

Art. 6

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'articolo 26 del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal Patto sono realizzate attraverso le seguenti modalità:
 - incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale;
 - relazione annuale di attività, realizzata d'intesa tra le Parti.

Art. 7

DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il Patto ha una durata di anni cinque, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta.

Art. 8

RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal Patto per circostanziati motivi di interesse pubblico.
2. I Soggetti civici possono recedere per giusta causa dal Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione scritta o posta elettronica all'altra Parte e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 9

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione.

Art. 10

SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Soggetti civici. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 11

DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

1. Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i Soggetti civici di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei beni comuni urbani.

Art. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Soggetti civici e contenuti nel Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri preposti formalmente incaricati del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino,


Per i Soggetti Civici

Per la Città

IL DIRIGENTE

Arch. **LUCA GHIRINGHELLI**

*(Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)*



Fondazione Cantabile ETS